

# Concorsi universitari : valutazione comparativa o cooptazione?

Caro Presidente, quale iscritto al sindacato CIPUR, rappresento quanto segue.

Nel luglio 2000 si è conclusa la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia del settore scientifico disciplinare F07F-Nefrologia indetto dall'Università di Brescia (tipologia di impegno didattico-scientifico: "compiti didattici attinenti al settore scientifico-disciplinare F07F con particolare riguardo al trattamento dialitico cronico"; compiti scientifici: "impiego clinico nelle metodiche dialitiche con particolare riguardo alla dialisi peritoneale"). La commissione era composta dai seguenti Prof.ri: Rosario Maiorca (Commissario interno), Vittorio Andreucci (Presidente), Vincenzo Cambi, Giovanni Camussi, Sergio Stefani.

Dei 4 candidati rimasti in lizza per tre idoneità (due avevano preferito ritirare la domanda), sono risultati idonei due allievi, di cui uno locale, di due commissari ed un'allieva dell'allora Presidente della Società Italiana di Nefrologia, Prof. Giuseppe Maschio; l'escluso è rimasto solo il sottoscritto, che presentava una inconcussa superiorità, rispetto agli idonei, su tutti i titoli che, come impone la legge, "costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative" (art 2, comma 9, DPR 390/98):

- titoli scientifici: il sottoscritto non idoneo poteva vantare lavori scientifici, pubblicati nel 90% dei casi come primo od ultimo autore, sulle più prestigiose riviste internazionali come New England Journal of Medicine e The Lancet, valori di Impact Factor e Citation Index superiori alla somma di quelli riportati dai tre candidati idonei messi assieme, responsabilità di un progetto europeo Biomed, progetti nazionali, inviti come relatore ufficiale o attività come chairman a congressi internazionali e nazionali, o come referee di riviste internazionali ed era l'unico che aveva ricevuto l'incarico di coordinare la stesura di linee guida su un campo nefrologico dalla Società Italiana di Nefrologia (da sottolineare che questo criterio era stato assunto come criterio aggiuntivo dalla commissione

Cari colleghi,

segnaliamo alla Vostra attenzione il presente documento del Prof. Bruno Baggio, concernente il concorso di Nefrologia cui partecipò e nel quale risultò incredibilmente perdente.

Si tratta, a nostro personale parere, di un esempio emblematico e rappresentativo di come si svolgano i concorsi universitari anche attuali ancorché nominati "valutazioni comparative" (o, nel gergo comune ma immediato, "valutazioni di comparazione"). Significativa è la posizione assunta dalla Magistratura (saranno graditi commenti da parte dei lettori).

Invece ribadiamo l'invito fatto in passato ad inviare le Vostre segnalazioni riguardanti gli "eventi" concernenti i concorsi universitari via e-mail a [cipur@tin.it](mailto:cipur@tin.it) oppure tramite posta a Cipur via Tilli n.58- 06127 Perugia) Eufemismi a parte, constatiamo con amarezza il silenzio del Governo che avrebbe voluto nei suoi propositi erogare una "ventata di nuovo" nella università e nella società in genere ma che finge di non essere a conoscenza delle storture attuali e degli abusi perpetrati durante il periodo di dominio dei governi precedenti, financo di colore differente.

Ma la dignità non ha prezzo: questa è la nostra fede.

ne per determinare la ricaduta clinica dell'attività scientifica).

- anzianità didattica: il non idoneo vantava un'anzianità di titolarità didattica di 22 anni,

superiore a quella di due degli idonei, dei quali uno,

il candidato idoneo, poteva vantare un'anzianità di neppure un anno.

- anzianità di carriera di carriera universitaria: il non idoneo vantava una anzianità di carriera universitaria di 30 anni, superiore a quella di tutti gli idonei, dei quali uno, il candidato locale, di neppure un anno;

- attività assistenziale: il non idoneo vantava una anzianità assistenziale di ruolo superiore a quella di tutti e tre gli idonei.

Da verbali del concorso emerge chiaramente che mentre i commissari avevano dichiarato di far propri i criteri imposti dalla nuova legge del 1998 per la valutazione comparativa dei titoli dei candidati, nella realtà essi hanno proceduto senza tenerne conto od utilizzando tali criteri nella massima discrezionalità e con peso diverso a seconda dei candidati. Ciò è dimostrato dal fatto che:

a) non si è fatto uso di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale (Impact Factor e Citation Index) come imposto dalla legge;

b) non si è fatta alcuna analisi comparativa degli altri criteri di valutazione dei titoli scientifici stabiliti dalla legge: originalità ed innovatività della produzione scientifica, apporto individuale del candidato nei

lavori in collaborazione, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, la responsabilità di progetti scientifici, l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca etc; c) sono mancate del tutto separate e quantificate valutazioni riguardanti l'anzianità di titolarità didattica, di carriera universitaria ed assistenziale, titoli che la legge impone di valutare specificamente.

Il sottoscritto sfida chiunque a trovare una valutazione comparativa nei giudizi individuali e collegiali della commissione, valutazione che diventa obbligatoria allorché, come nel caso in esame, si tratta di "procedura comparativa".

Ed invero, la commissione non ha operato alcuna valutazione comparativa, dal momento che si è limitata in tutti i giudizi collegiali a scrivere che:

- quanto alle pubblicazioni: sono tutte o su riviste di grande prestigio internazionale (due candidati) oppure su riviste di notevole prestigio o di ottimo livello scientifico (altri due candidati);

- quanto agli studi: questi appaiono alla commissione "ben designati, metodologicamente corretti ed adeguatamente discussi" (due candidati), oppure con l'aggiunta "con spunti originali e innovativi" (altri due candidati);

- quanto all'apporto individuale: "risulta evidente dalla posizione del nome nell'elenco degli autori" (tutti i candidati). Dove sta, di grazia, la valutazione puntuale, precisa e motivata dei titoli dei candidati, dell'I.F. e del C.I. delle loro pubblicazioni, del loro apporto individuale, dell'originalità e dell'innovatività della produzione scientifica, della congruenza con il settore scientifico-disciplinare, del prestigio delle riviste, dei

congressi e dei progetti cui si è partecipato e collaborato e con quale ruolo (responsabilità o mera collaborazione)?

L'abnormità del comportamento della commissione la si può apprezzare particolarmente, poi, con riferimento ai titoli da valutare "specificamente" nella valutazione comparativa come imposto dalla disciplina vigente in subiecta materia, quali, l'anzianità di carriera universitaria, didattica ed assistenziale.

La ragione della mancata considerazione comparativa è scontata se solo si considera l'enorme iato di titoli fra il candidato non idoneo e gli altri candidati. Il fatto diventa eclatante se si considera l'idoneità attribuita al candidato locale, il quale presentava un curriculum scientifico con valori di I.F. e di C.I. pari ad un quarto rispetto al non idoneo, una anzianità di titolarità didattica e di carriera universitaria di neppure un anno (a fronte di 22 e 30 anni rispettivamente del non idoneo), e una minore attività assistenziale in reparti nefrologici di ben cinque anni. Non è di poco conto aggiungere che lo stesso candidato aveva presentato ben 13 pubblicazioni (delle 15 richieste nel bando), in collaborazione con il suo direttore, membro della commissione, e che in tali pubblicazioni il suo contributo risultava marginale, posto che il suo nome compariva in prima o ultima posizione nell'elenco degli autori solo in 3 delle 13 pubblicazioni; così che il commissario Maiorca si è trovato nella imbarazzante situazione di valutare se stesso.

Inoltre, non può essere casuale che la mancata considerazione di importanti aspetti del curriculum del non idoneo sia avvenuta sempre a suo vantaggio o

che, analogamente, la scorretta applicazione dei criteri assunti dalla commissione o imposti dalla legge sia effettuata sempre ai suoi danni, al punto che i commissari giungono ad utilizzare elementi curriculari sostanzialmente identici una volta a fondamento di un giudizio negativo (nel caso, si trattasse del non idoneo), altra volta per formulare un giudizio positivo ovvero tacendo la

circostanza per non dover effettuare il medesimo giudizio negativo (ovviamente, nel caso degli idonei); a tal proposito basterebbe osservare che, in termini di carriera didattica, lo stesso insegnamento, peraltro aggiuntivo a quello ufficiale di Nefrologia, di cui il non idoneo è stato titolare per 3 anni -1982-1983- (id est, corso di Biochimica di interesse reumatologico) è stato utilizzato nel suo caso per "dimostrare" -si fa per dire- una pretesa non pertinentenza dell'insegnamento suddetto con la disciplina nefrologica, mentre, per converso, nel caso della candidata idonea (la quale assumeva l'incarico dello stesso corso dal 1983-1984, corso che tuttora svolge nell'Università di Padova), il medesimo titolo non è stato né menzionato né considerato negativamente per la predetta candidata, senza dire peraltro che la stessa poteva vantare numerosissimi altri corsi (circa 13 per anno) nelle materie più disparate ed è risultata impegnata per circa dodici anni (ininterrottamente) in ricerche, pubblicazioni e attività assistenziale palesemente estranee alla Nefrologia (id est, osteoporosi). Ancora, con riferimento al giudizio parzialmente negativo nei confronti del non idoneo, la commissione ha avuto modo di precisare, che "... alla rilevan-

za scientifica della produzione fa riscontro una minore direttaricaduta sulla pratica clinica", non avvedendosi, fra l'altro, che tale candidato era l'unico a poter vantare l'incarico ufficiale come coordinatore, da parte della Società Italiana di Nefrologia a preparare un iter diagnostico e a stendere le linee-guida su un tema nefrologico (aspetto questo, peraltro, assunto dalla stessa commissione come criterio aggiuntivo per determinare la ricaduta clinica: "influenza delle ricerche effettuate sulla pratica clinica e sulla formulazione delle linee-guida nazionali o internazionali"); la disparità di trattamento è ancora più evidente se si considera che aver partecipato solo come mero collaboratore di stesura di linee-guida (un idoneo) o non aver partecipato a nessuna stesura di linee-guida (gli altri due idonei) procura a costoro un giudizio di "notevole o inconfutabile ricaduta clinica".

Analoghe incongruenze si rinvencono con riferimento alla valutazione, da parte dei commissari, dell'attività assistenziale svolta dal candidato non idoneo, asseritamente, "in strutture non sempre nefrologiche" e "non in tutti i campi della nefrologia", attribuendo un maggior peso ad un'esperienza diretta sulla dialisi e trapianti rispetto ad altri settori della nefrologia, come se il concorso fosse di dialisi e non di nefrologia. E ciò contrariamente peraltro a quanto stabilito dal DPR n. 117 del 23 marzo 2000, ai sensi del quale "la tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato". A tale proposito, non è di poco conto ricordare che l'esperienza nei maggiori settori nefrologici era stata inserita tra i criteri di valutazione "aggiuntivi", non imposti, anche se previsti dalla legge, che la commissione ha introdotto dopo che i candidati avevano inviato i loro curricula e considerare che la candidata-idonea, per 12 anni (1983-1995) ha prestatato attività assistenziale in un reparto medico non nefrologico, in cui era responsabile tra l'altro di un Servizio di Metabolismo Minerale ed Osteoporosi", una materia che ha poco a che vedere con la nefrologia e non da ultimo che l'interesse scientifico e professionale del candidato locale verteva quasi esclusivamente sul tema della dialisi (modulo assistenziale: dialisi; argomento delle 15 pubblicazioni valuta-

Leonardo Bosi e Paolo Manzini

**Il candidato idoneo presentava ben tredici pubblicazioni (delle quindici richieste nel bando) in collaborazione con il suo direttore membro della commissione**

**Il non idoneo vantava una anzianità di carriera universitaria di 30 anni superiore a quella di tutti gli idonei**

**Non si è fatto uso di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale come imposto dalla legge**

**Il non idoneo vantava una anzianità assistenziale di ruolo superiore a quella di tutti e tre gli idonei**

bili monotematico: dialisi) Come commentare poi il comportamento dei commissari che giungono persino ad arricchire i curricula dei candidati con titoli che questi non si sono mai sognati di riportare nel loro curriculum; è il caso del candidato locale che si ritrova nel giudizio individuale e collegiale ad essere "revisore" di "altre linee guida" mai segnalate nel suo curriculum o di un altro allievo di un commissario che si ritrova, senza saperlo - è proprio il caso di dirlo - responsabile di numerosi progetti MURST e CNR mai riportati nel proprio curriculum.

A completamento di quest'attività, non si può non ricordare il comportamento della candidata idonea, la quale riporta nel suo curriculum, corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, un alterato profilo di alcuni suoi titoli didattici, scientifici ed assistenziali: a) nel tentativo di nascondere la sua più che decennale progressiva attività assistenziale nel settore dell'osteoporosi, materia che ha davvero poco in comune con la nefrologia, cambia la denominazione di un servizio assistenziale di cui era responsabile e che ancora oggi è chiamato "Metabolismo Minerale ed Osteoporosi" in "Metabolismo Minerale e Patologia dell'Osso"; b) al fine di enfatizzare la propria esperienza clinica nel settore della dialisi, sostiene di aver partecipato ad attività di emodialisi, a seguito dell'unificazione dei due reparti di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quando la circostanza è falsa, dal momento che il reparto che svolge il servizio di emodialisi è sempre stato autonomo e diretto da un diverso primario ospedaliero; c) per farsi riconoscere una professionalità sui trapianti, dichiara di essersi occupata "con particolare competenza" di pazienti "sottoposti ai primi trapianti di rene eseguiti a Padova nei primi anni '70", quando la circostanza sconta il difetto di essere inventata, dal momento che dei primi trapianti si sono notoriamente interessati altri specialisti; d) al fine di accrescere la propria credibilità scientifica avanti la Commissione, nell'elencare i propri lavori altera la natura delle sue pubblicazioni, così che alcuni lavori sono stati presentati come articoli in estenso, quando invece si tratta di mere comunicazioni o abstracts a congressi nazionali (pubblicati sul libro degli atti su due mezzine pagine), altre pubblicazioni nazionali sono state rappresentate invece come internazionali, ed ancora lavori elencati come pubblicati in estenso sono invece semplici lettere all'editore

etc; f) espone nel suo curriculum un'impressionante sequela di attività didattiche come titolare di innumerevoli corsi di insegnamento (sino a 13 all'anno pari ad un impegno didattico di più di 500 ore annue), quando gran parte di questi o non sono stati svolti del tutto dalla titolare, o sono stati tenuti interamente da professori a contratto, come certificato dall'Amministrazione Universitaria e dichiarato da esecuzionali.

Di fronte alle manifeste, plurime violazioni di legge, dei principi fondamentali in materia di concorsi pubblici, dei criteri di valutazione imposti dalla legge, del principio di imparzialità, dell'incompatibilità di alcuni commissari, ci si attendeva un intervento di annullamento del concorso da parte dell'autorità giudiziaria, al quale il sottoscritto si era giustamente rivolto. Invece, il TAR di Brescia rigettava il ricorso (sentenza n. 872 del 10 novembre 2001; Presidente: Francesco Mariuzzo; Relatore: Caputo Oreste Mario). Incomprendibili ci appaiono le motivazioni del rigetto.

**I commissari giungono persino ad arricchire i curricula dei candidati con titoli che questi non si sono mai sognati di riportare nel loro curriculum**

Leggendo la sentenza, sorprende non solo il fatto che il Giudice abbia ignorato e non abbia risposto alle puntuali e sacrosante censure del ricorrente, ma soprattutto la circostanza che egli sia incorso in "gravi errori" di valutazione. Si legge in effetti a pag. 15 della pronuncia: "risulta infatti per tabulas un fatto inequivocabile: il ricorrente è l'unico fra i candidati a non aver ottenuto l'idoneità nazionale a Primario di Nefrologia". Uno sguardo ai curricula dei candidati sarebbe stato sufficiente per sapere che nemmeno la candidata idonea ha mai ottenuto l'idoneità primaria, che peraltro era titolo valido nei concorsi ospedalieri fino a poco più di un decennio fa, posto che l'ultimo concorso per tale idoneità si è svolto nel 1987. L'errore dei giudici bresciani viene addirittura ribadito e enfatizzato alla pagina successiva dove si parla, inter alia, della "sua mancata idoneità a primario di nefrologia": in realtà, il candidato non idoneo, avendo dedicato tutta la sua vita alla carriera universitaria, non si è mai sognato di acquisire l'idoneità primaria ospedaliera né mai ha partecipato ad un concorso eiusdem generis, donde semplicemente non la veridicità del giudizio negativo sulla "mancata idoneità" inventata di sana pianta dal Giudice. Ma ancora sorprende, riferendosi all'attività didattica del ricorrente, quando il Giudice dichiara: "...l'attività didattica è pertinente almeno in misura preponderante alla clinica biologica". A quan-

to consta, nessun ordinamento didattico della Facoltà di Medicina prevede un insegnamento di clinica biologica. Che dire poi delle valutazioni in tema di criteri scientifici internazionali, voluti dalla Legislatore, dalla commissione stessa e riconosciuti come importanti dagli stessi candidati. Nelle parole del collegio, "la sua principale finalità - dell'Impact Factor - è quella di fornire un criterio, per l'acquisto, la gestione e la raccolta delle riviste di cui dotare la biblioteca. Solo in via indiretta, ad integrazione, tale parametro può concorrere ad individuare la qualità scientifica intrinseca di contenuto della specifica pubblicazione edita nella singola rivista io"

**Commissioni che amano lavorare in base all'assunto "è bravo perché lo dico"**

Il "bravo perché lo dico" è l'impact factor". Evidentemente il legislatore non la pensa allo stesso modo se lo ha imposto come criterio di valutazione della produzione scientifica dei candidati, come del resto gli stessi commissari che avevano affermato di voler rispettare (sia pure solo in astratto) (cfr Art. 2, comma 8; D.M. n. 390 del 1998). "Per i fini di cui al comma 7 si fa ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale". Infine, incomprensibile ci pare un'altra affermazione dei giudici di prime cure "coonestare dubbi sull'attendibilità scientifica dei titoli presentati da costoro - i candidati idonei -, oltre a prestare il fianco a discutibili valutazioni di parte non è pertinente all'oggetto del giudizio incentrato sulla sua idoneità". Forse ci si dimentica che si tratta, come dice la legge, di una procedura di valutazione comparativa?

Di fronte a questa sentenza non rimaneva al sottoscritto-candidato non idoneo che far ricorso al Consiglio di Stato, nella speranza di porre rimedio ad una grave ingiustizia di cui era stato vittima nel contesto di questo concorso universitario. Sorprendentemente, in data 24 ottobre 2002, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso (Sentenza n. 5879/2002, VI Sezione - Presidente: Giovanni Ruoppolo; relatore: Giuseppe Mimicone). Nella decisione, il Giudice d'appello non ha risposto ai plurimi argomenti che dimostravano incontestabilmente i vizi censurati relativi al comportamento della commissione e non si è pronunciato per niente sulle evidenti e gravi "sviste" del giudice di prime cure. In particolare, ha dimenticato di rispondere alla principale censura introdotta: la commissione non ha operato alcuna valutazione comparativa, violando palesemente la legge. Incomprendibile ci appare anche questa decisione del giudice d'appello, e di questo avviso non siamo i soli, a

ben considerare la sentenza del GIP di Brescia, a dimostrazione, laddove ve ne fosse bisogno, della fondatezza e della bontà delle censure avanzate dal sottoscritto e rimaste prive di riscontro ex parte iudicis. Ed invero, nel provvedimento di archiviazione del GIP di Brescia del 16 giugno 2003 (Dott.ssa Morelli)-relativo alla rilevanza penale dell'attività della commissione di concorso, si rinviene letteralmente che "le doglianze espresse dal prof. Baggio in merito alla valutazione, sempre operata a suo sfavore, dei diversi parametri posti alla base del giudizio della commissione, non paiono destituite di fondamento. La materia è assai complessa, tanto da aver richiesto

l'analisi di un professore universitario nominato quale consulente del PM, ma agli occhi del profano pare che i componenti della commissione abbiano impiegato per ciascun parametro un criterio di valutazione che, invariabilmente, danneggiava il prof. Baggio. Anche dopo un'attenta lettura della consulenza del prof. Ponticelli tale dubbio non è fugato (...), omissis. Sorprende, quindi, non tanto il fatto che i commissari abbiano interpretato liberamente i criteri di valutazione dei parametri (...), quanto piuttosto che, in relazione ad ogni parametro, sia stato adottato il criterio più sfavorevole al prof. Baggio. Al di là di tali considerazioni, che consentono di formulare serie riserve circa la correttezza e l'imparzialità della commissione esaminatrice, due membri della quale sono coautori di numerose pubblicazioni di due dei candidati ...".

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla perizia del prof. Ponticelli, il quale, se da un lato, esorbitando dalle proprie competenze di tecnico nefrologo erra nel valutare la portata vincolante della legge e dei criteri sulla commissione, concludendo che la commissione operò nell'ambito della lecità discrezionalità amministrativa, dall'altro, condive in molte parti le censure avanzate dal sottoscritto e rimaste prive di riscontro ex parte iudicis. In effetti, anche il prof. Ponticelli, a riguardo della omessa valutazione comparativa dei criteri internazionali della produzione scientifica - I.F. e C.I. - precisa: "di fatto, se fossero stati utilizzati (...), omissis) il dott. Baggio avrebbe dovuto entrare a pieno diritto nella terna, dovendosi riconoscere che la somma aritmetica dell'I.F. e del C.I. della sua produzione era largamente superiore a quella degli altri candidati ...". Ancora, sulla pretesa scarsa ricaduta clinica del prof. Baggio, il perito commenta: "anche le lamente-

le del dott. Baggio circa la scarsa ricaduta clinica della sua produzione scientifica possono trovare un certo consenso" ed inoltre, con riferimento alla valutazione dell'attività didattica, il prof. Ponticelli afferma inequivocabilmente: "il dott. Baggio può lamentarsi del fatto che non si sia tenuto conto della sua attività di docente certamente più lunga di quelle prestate dal dott. Cancrini e dal dott. Fuiano. Tale contestazione è senz'altro giustificata. In una valutazione comparativa si sarebbe potuta sottolineare la differente esperienza didattica tra i candidati". Altrettanto "dicasì per la durata dell'attività clinica svolta dal dott. Baggio più lunga di quella degli altri candidati". Per quanto poi attiene ai titoli che, giustamente, Baggio censurava come inesistenti nei curricula di altri due candidati (titoli effettivamente inventati dalla commissione o tutt'al più frutto di una conoscenza personale dei candidati), il prof. Ponticelli precisa: "di fatto non risulta che il dott. Cancrini abbia scritto di avere collaborato alla revisione di altre linee guida oltre a quelle della dialisi peritoneale. Né il dott. Fuiano ha scritto di aver partecipato a numerosi progetti scientifici finanziati dal MURST". Quanto infine alle censure sulla mancata effettuazione di una valutazione comparativa di funzione, di contratti di ricerca, organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di ricerca, coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, il perito diligentemente annota: "di fatto non risulta traccia di questa valutazione nei verbali della commissione. E' difficile dire se tale mancanza sia dovuta ad omissione, dimenticanza o al fatto che i commissari abbiano considerato trascurabile il peso di questa valutazione".

Ci si limita, a questo punto, a commentare gli altri due documenti, che comprovano vieppiù la bontà delle censure del prof. Baggio, in tema di ricaduta clinica delle ricerche, alla tesi dei commissari, secondo i quali "alla rilevanza scientifica della produzione fa riscontro una minore diretta ricaduta sulla pratica clinica". Il Prof. Zoccali, coordinatore delle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia, chiarisce, laddove ve ne fosse bisogno, l'intrinseca connessione fra ricaduta clinica e linee guida: "gli studi e le ricerche originali ed innovative del prof. Baggio hanno avuto ed hanno tuttora una notevole ricaduta clinica e hanno determinato un nuovo approccio diagnostico e terapeutico nei pazienti con nefrolitiasi". Last but not least, il documento relativo al concorso di nefrologia per professore universitario di seconda fascia bandito dall'Università di Pavia (anno 2002).

La commissione di concorso (di cui faceva parte peraltro lo stesso prof. Stefani, uno dei componenti del concorso sub iudice) ha unanimemente valutato un allievo e collaboratore per vent'anni del sottoscritto, con cui fino al 1998 ha sviluppato le stesse linee di ricerca ed è coautore degli stessi lavori, in questi termini: "sebbene la direzione principale di questi studi sia l'investigazione fisiopatologica, le implicazioni sono sempre anche di ordine clinico... strettamente collegate con l'attività clinica e con possibili risvolti terapeutici pratici delle sue ricerche" (giudizio del prof. Maschio, già Presidente della Società italiana di Nefrologia, ripetuto sostanzialmente anche dagli altri commissari), mentre per l'attività scientifica del sottoscritto i commissari del concorso di Brescia hanno dichiarato "alla rilevanza clinica della produzione fa riscontro una minore diretta ricaduta sulla pratica clinica". Per quanto riguarda poi l'attività assistenziale del medesimo candidato (che ha lavorato, lo si ribadisce, fianco a fianco del sottoscritto dal 1978), il giudizio collegiale così riferisce: "la sua attività assistenziale, svolta tutta in ambito nefrologico...", mentre per la commissione di Brescia l'attività assistenziale del sottoscritto "non è sempre stata svolta in strutture nefrologiche".

Caro Presidente, il sottoscritto lascia a te, al sindacato ed a tutti i lettori i commenti su questa incredibile vicenda, che esula dal fatto personale per coinvolgere ed avere significativi riflessi su tutto il sistema universitario (reclutamento, fuga di cervelli, crisi della ricerca...), tema che trova ampio spazio nelle cronache della stampa tutta di questi giorni e per la moralizzazione del quale il Sindacato si sta fortemente battendo. Resto a disposizione per qualunque chiarimento e per mostrare la documentazione relativa alle illegittimità rilevate avanti alle sedi più opportune. Come conclusione, vorrei solo ricordare quanto riportato da una nota ricercatrice ed esperta di materia concorsuale (Prof. L. Calzà), "le argomentazioni in base alle quali sono irrisse le valutazioni oggettive proposte per il confronto fra la produzione scientifica dei candidati del concorso in oggetto fanno parte del bagaglio delle commissioni che amano lavorare in base all'assunto "è bravo perché lo dico io" e rifiutano aprioristicamente qualunque strumento di confronto oggettivo che, per quanto perfettibile, è attualmente disponibile". Padova 8 Novembre 2004 Prof. Bruno Baggio - Professore Associato di Nefrologia - Università di Padova (E. m a i l . bruno.baggio@unipd.it)